

REGOLAMENTO PER IL RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

approvato dal C. di A. con delibera del 21/06/2021 e il 26/07/2023

Art. 1 - Costituzione del Fondo

E' costituito un "Fondo per riacquisto di azioni proprie" da destinare al riacquisto azioni proprie, così come previsto dall'articolo 21 dello Statuto Sociale. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.

Art. 2 - Dotazione del Fondo

Nell'ambito del plafond autorizzato annualmente dalla Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR), e successive modifiche ed integrazioni, l'Assemblea dei Soci stabilisce l'importo da destinare al riacquisto azioni proprie.

Le domande di riacquisto saranno evase fino alla capienza massima del Fondo e non oltre. La capienza del Fondo potrà essere alimentata oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo anche dal corrispettivo di vendita di azioni proprie nel portafoglio della Banca, di cui al successivo articolo 6. Terminata la capienza le richieste inevase rimarranno pendenti nell'attesa della ricostituzione del Fondo stesso, salvo diversa indicazione del richiedente.

Art. 3 - Riacquisto delle azioni

Il riacquisto delle azioni può essere effettuato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, dello Statuto Sociale, cioè al loro valore nominale.

Il riacquisto viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle richieste formulate dai soci.

La richiesta di riacquisto deve essere redatta in forma scritta; deve riportare i dati del socio richiedente ed il numero di azioni di cui il socio chiede la cessione alla Banca, nonché l'indicazione del conto corrente ove andrà accreditato il corrispettivo della cessione.

La richiesta di cui sopra può essere inoltrata dal socio attraverso una qualsiasi filiale. Trasmesse all'ufficio competente, le richieste verranno protocollate ed istruite per la presentazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Criteri di liquidazione delle azioni sociali

Il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni mese, le richieste di riacquisto pervenute.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il riacquisto delle azioni dai soci che ne abbiano fatto richiesta, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste stesse.

Art. 5 - Misura del riacquisto

Non è consentito il riacquisto integrale delle quote detenute qualora il richiedente risulti affidato o garante di posizioni affidate dalla Banca.

In caso di riacquisto delle azioni detenute, il richiedente che intende mantenere la qualità di socio deve conservare il numero minimo di azioni tempo per tempo definito dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di riacquisto totale delle azioni detenute dal socio, al di fuori del caso previsto al comma 2 del presente articolo, l'eventuale sovrapprezzo rimarrà giacente nell'apposita riserva costituita ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto.

Art. 6 - Impiego del corrispettivo

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'impiego del corrispettivo della vendita delle azioni ricomprate, imputando le somme a scarico della voce contabile azioni proprie in portafoglio con contestuale ricostituzione della capienza disponibile del Fondo stesso.

Art. 7 - Decorrenza del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore in data 01.08.2023 e si applica a tutte le domande non ancora accolte dal Consiglio di Amministrazione a quella data.

L'aggiornamento del presente Regolamento, le integrazioni o le modifiche dello stesso, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.